

REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE DEL CSV BASILICATA

1) Norme generali

Salvo il disposto dell'art. 2 , le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, le modalità di esercizio del voto ed ogni altro procedimento elettorale sono disciplinati, in applicazione dei principi statutari in materia, dal presente regolamento.

Le disposizioni che seguono saranno pertanto applicabili alle elezioni del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri.

2) Rinvio

L'elezione in seno all'assemblea dei soci delle organizzazioni di volontariato a norma dell'art. 5 co.4 dello Statuto è disciplinata da apposito regolamento già in atto.

3) Termini

1) Le operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo entro e non oltre due mesi dalla scadenza degli organi in carica, nella data fissata dal Consiglio direttivo uscente almeno quattro mesi prima della scadenza medesima.

2) Gli organi in carica saranno protratti fino all'insediamento dei nuovi organi

3) Sono fatte salve, per ragioni eccezionali e per la durata massima di mesi 12, eventuali proroghe degli organi in carica deliberate dall'assemblea prima della rispettiva scadenza.

4) Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio almeno un mese prima della data fissata a norma (dei commi 1 e 6) del comma 1 che, salvi i tempi di necessario prosieguo dell'assemblea elettorale, ne costituirà termine iniziale e finale

5) In fase di prima applicazione del presente regolamento , gli organi sociali che al momento dell'approvazione dello stesso risulteranno essere in carica oltre la data della rispettiva scadenza dovranno essere rinnovati entro quattro mesi dall'approvazione medesima

6) La data per l'elezione degli organi di cui al comma 5 ed il termine entro il quale le relative elezioni dovranno essere indette sono stabiliti, salvo il disposto del medesimo comma , con apposita determinazione del Consiglio direttivo.

4) Elettorato attivo e passivo - candidature

1) Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i soci componenti dell'assemblea, che lo esercitano a mezzo dei delegati già designati .

2) Agli stessi soci compete altresì il diritto di elettorato passivo

3) L'elettorato passivo è esercitato attraverso le candidature.

4) Il Presidente del Consiglio direttivo, prima di indire le elezioni, convoca l'assemblea dei soci perché determini il numero dei componenti degli organi di nuova elezione a norma dell'art. 7 co.12 lett.c)- d)-ed e), e degli art. 8 co.2 , 11. co.1 e 12 co.1 dello statuto.

5) La stessa assemblea, onde predisporre lo svolgimento delle operazioni di preselezione di cui al successivo art. 5, procederà alla nomina a voto palese di apposito Comitato nel numero di tre componenti da scegliere tra i soci, anche se assenti dalla seduta. .

6) Il socio, che non sia componente del Comitato di cui al comma 4, potrà proporre la propria candidatura per uno solo degli organi di nuova elezione, comunicandola al Presidente del Consiglio direttivo entro il termine di un mese prima della data dell' elezione.

7) Le candidature così avanzate saranno rese pubbliche dallo stesso Presidente con ogni idoneo mezzo d'informazione (E mail; lettera ; sito; ecc.)

5) Preselezione dei candidati

1) Tempestivamente investito dal Presidente del Consiglio a compimento delle operazioni di cui all'art. 4 commi 6 e 7, il Comitato elettorale nominato a norma dello stesso articolo comma 5, a maggioranza dei suoi membri selezionerà tra le candidature proposte un numero di candidati pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere, assumendo a tal fine a principale riferimento il criterio della più ampia rappresentanza territoriale possibile.

2) Per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, la selezione delle candidature dovrà tener conto del rapporto numerico disposto dall'art. 7 co.12 lett.c) dello statuto per la rappresentanza territoriale di ciascuna delle due Province di Potenza e Matera.

3) La lista dei candidati prescelti, preventivamente comunicata al Presidente del Consiglio, sarà a cura dello stesso fatta pubblicare presso la sede dell'associazione e nelle sedi delle delegazioni provinciali, almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

4) Per il rinnovo degli organi sociali di cui all'art. 3 co.5, la convocazione dell'assemblea per la determinazione del numero dei componenti e per la nomina del Comitato elettorale, i tempi e le modalità di preselezione dei candidati, saranno disciplinati con apposita determinazione del Consiglio direttivo.

6) L'Assemblea elettiva

1) La lista selezionata a norma dell'art. 5 sarà riproposta all'assemblea nella data fissata per l'elezione dei componenti dell'organo cui la lista stessa si riferisce

2) Per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo dovranno essere predisposte due liste, una per ciascuna delle due Province.

3) Se ad operazioni espletate il numero dei candidati eletti non risulterà pari al numero dei candidati selezionati a norma dell'art.5 , il Comitato elettorale , in sostituzione dei candidati non eletti tra quelli prescelti a norma dell'art. 5, proporrà seduta stante , secondo i criteri di massima indicati all'istante dall'Assemblea e per massimo tre volte consecutive, altri candidati appartenenti alla stessa rete territoriale di provenienza dei candidati non eletti.

4) I candidati da proporre in sostituzione dovranno essere ogni volta di numero pari ai candidati da eleggere.

5) Se a compimento delle tre tornate di voto l'assemblea non avrà eletto il numero di candidati prescritto, l'esito elettorale determinerà l'effettiva composizione numerica dell'organo di nuova nomina.

7) Procedimento e ricorsi

1) In apertura di seduta l'Assemblea elettiva, presieduta dal Presidente uscente, nominerà a voto palese la Commissione elettorale nel numero di tre componenti da scegliere tra i soci presenti per i quali non risultino avanzate candidature.

2) Appena nominata, la Commissione elettorale procederà a sua volta alla nomina, al suo interno, del Presidente e del Segretario.

3) La stessa Commissione :

- a) accerterà ed attesterà l'identità personale e il diritto al voto dei soci presenti;
 - b) raccoglierà le deleghe appositamente conferite.
 - c) verificherà convaliderà e distribuirà le schede elettorali fatte già predisporre dagli uffici di direzione dell'associazione;
 - d) procederà allo spoglio delle schede;
 - e) proclamerà il risultato delle elezioni e compilerà il relativo verbale di cui curerà la pubblicazione, in pari data, presso la sede legale dell'associazione e nelle sedi delle delegazioni provinciali.
- 4) Avverso i risultati delle elezioni i candidati interessati potranno presentare ricorso, entro 10 giorni dalla data della loro pubblicazione , alla Commissione elettorale, che deciderà in via definitiva nei 5 giorni successivi.
- 5) Il Presidente della Commissione elettorale , entro 10 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine , convocherà in prima adunanza gli eletti perchè , previa formale accettazione della carica, procedano alla nomina del Presidente di ciascun organo eletto.

8) Norma transitoria

Per il rinnovo degli organi già scaduti alla data di approvazione del presente regolamento e al fine di accelerarne la formazione , è in facoltà del Consiglio direttivo di adottare, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 , un diverso disciplinare che salvaguardi in ogni caso il rispetto del diritto di elettorato attivo e passivo e dei principi di trasparenza e partecipazione.

9) Norma finale

Per ogni altro atto o determinazione relativi al procedimento elettorale che non dovesse risultare specificamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, sarà competente a provvedere seduta stante la Commissione elettorale che vi procederà sulla base dei principi generali evincibili in materia dalle norme dello Statuto.

.